

Le novità del dl 112 in tema di debiti con l'erario apportano ulteriori ritocchi alle norme

# La riscossione sempre più a rate

## Senza garanzia fideiussoria la dilazione è agevolata

DI SERGIO MAZZEI

La riscossione si fa a rate. Con l'eliminazione delle garanzie fideiussorie sulle istanze di dilazione superiori ai 50 mila euro salta un importante limite per la rateazione dei ruoli. D'altronde il ricorso al pagamento cadenzato dei debiti erariali era stato già fortemente agevolato dall'attribuzione agli agenti della riscossione di assoluta autonomia nell'accettazione delle istanze. Più in generale i recenti interventi normativi contenuti nel Dl 112/2008 contengono sia misure di favore rivolte a facilitare i rapporti con i contribuenti, come il rimborso delle somme versate in eccedenza, sia misure di segno opposto dirette più che altro a tutela del gettito erariale. Tra queste la triplicazione del valore degli immobili pignorati e offerti all'asta e la possibilità di sganciare la scadenza delle rate dall'ultimo giorno del mese. In ogni caso tutte le nuove norme in materia di riscossione, essendo state emanate in corso d'anno, necessitano di una puntualizzazione circa i profili di decorrenza e le pratiche sospese. Sul punto si sono registrati degli interessanti interventi chiarificatori da parte di Equitalia spa.

### Rateazione senza fideiussione

Per le richieste di dilazione dei debiti erariali superiori ai 50 mila euro non è più necessaria la richiesta di fideiussione. Tale regola vale anche per le

### La semplificazione estesa alle istanze presentate e non ancora vagliate

istanze avanzate dai contribuenti e non ancora vagliate dagli agenti della riscossione. Tuttavia, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della fideiussione, Equitalia può sempre procedere nei confronti di chi ha prestato la garanzia prima dell'entrata in vigore della manovra d'estate. Ciò in quanto l'art. 23 lettera c) dell'art. 83 del decreto legge n. 112/2008, pur avendo disposto l'abrogazione del comma 4-bis dell'art 19 del dpr 602/73 ne ha comunque previsto l'ultrattività con riferimento alle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Sono queste le importanti indicazioni fornite dall'ufficio normativa di Equi-

talia spa agli agenti che operano sul territorio nazionale. Inoltre, relativamente al soppresso obbligo di far combaciare la data di scadenza delle rate con l'ultimo giorno del mese, è stato evidenziato che comunque nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione va sempre riportato il giorno previsto per la scadenza e questo deve mettere il contribuente in condizione di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il relativo pagamento.

### Le garanzie fideiussorie

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. È questa la vigente regola per la concessione della dilazione dei ruoli dopo che il comma 23 all'art. 83 del dl 112/2008 ha cancellato la restante parte del comma 1 dell'articolo 19 del dpr 29 settembre 1973, n. 602. In particolare la precedente regola per gli importi iscritto a ruolo superiori a 50 mila euro, subordinava il riconoscimento di tali benefici alla prestazione di idonea

garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzie collettive dei fidi (Confidi). In alternativa a ciò il credito iscritto a ruolo poteva essere garantito dall'ipoteca

### L'ultrattività della norma

Il comma 4-bis del citato art. 19 dpr 602/73 prevedeva che in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, se l'eventuale fideiussore o il terzo datore d'ipoteca non versava l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario poteva procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore. Ora il comma 4-bis è stato abrogato. In ogni caso le

sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla

data di entrata in vigore del decreto. In termini generali ciò vuol dire che Equitalia può sempre procedere nei

confronti di chi ha prestato la garanzia prima dell'entrata in vigore della manovra d'estate

### Scadenza delle rate

Con il comma 23 lettera b) del dl 112/2008 nel comma 4, dell'art. 19 del dpr 602/73 le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite da «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di

accoglimento dell'istanza di dilazione». Pertanto, le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato non scadono più l'ultimo giorno di ciascun mese ma il relativo termine è individuato dal provvedimento di concessione. Ciò comporta tuttavia secondo Equitalia che il contribuente debba almeno vedersi riconosciuto un termine minimo di otto giorni entro il quale eseguire il relativo pagamento

### **Beni pignorati, vale il primo incanto**

Valore triplicato solo per gli immobili per i quali non è stata ancora eseguita la prima sessione d'asta. Per i beni eseguiti e già offerti infruttuosamente al pubblico si terrà invece conto del valore catastale. La nuova regola è diretta a non svilire il valore dei beni in caso di infruttuosa vendita dell'immobile in sede di prima gara e di ulteriore riduzione del valore fino a due terzi nei successivi tentativi di alienazione. A questo punto si poneva però il dubbio circa la decorrenza dell'obbligo di applicare tale determinazione di valore considerato che la modifica deriva dall'articolo 83, comma 24, del dl n. 112/2008, che ha rettificato l'articolo 79 del dpr n. 602/73 a partire dal 25 giugno 2008. La questione è stata risolta da Equitalia in una nota operativa inviata alle proprie emanazioni territoriali.

### **La regola vigente**

In sede di esecuzione immobiliare il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico dell'imposta di registro (dpr n. 131/86) moltiplicato per tre. Ovvero al triplo del valore catastale. Se non è possibile determinare il prezzo utilizzando tale metodo forfetario, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro 120 giorni.

La moltiplicazione per tre del valore catastale è stata inseri-

ta dall'articolo 83, comma 24, del dl n. 112/2008, che ha rettificato l'articolo 79 del dpr n. 602/73 con decorrenza 25 giugno 2008. Ciò comporta che la regola non può essere attribuita anche alle aste per le quali è stato già espletato infruttuosamente il primo incanto. Si consideri che i beni che sono stati già offerti al pubblico prima dell'entrata in vigore del dl n. 112/2008 sono stati valutati in base al mero valore catastale. In questo senso sarebbe illogico, in sede di secondo incanto, triplicare un valore che è stato già considerato elevato in prima battuta, non avendo quindi premesso l'alienazione del bene.

### **Novità in materia di riscossione**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Settore di interesse</b>	<b>Effetto</b>
Art. 83 comma 21 del Dl 112/2008	Somme versate in eccedenza superiori a 50 euro	L'agente della riscossione comunica l'esistenza del credito. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore.
Art. 83 comma 22 del Dl 112/2008	Somme versate in eccedenza	Le somme eccedenti nel quinquennio precedente confluiscono entro il 20 dicembre 2008 in un fondo speciale di solidarietà per cittadini meno abbienti.
Art. 83 comma 23 del Dl 112/2008	Scadenza delle rate	Eliminazione del vincolo di pagamento delle rate all'ultimo giorno del mese. La scadenza è sempre individuata dalla data prevista dall'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Art. 83 comma 23 lettera c) del Dl 112/2008	Garanzie per la dilazione	Eliminazione dell'obbligo di ottenimento di una garanzia per le richieste di rateazione di importi superiori a 50 mila euro
Art. 83 comma 24 del Dl 112/2008	Vendita all'incanto di immobili pignorati	Ai fini dell'individuazione del prezzo di partenza delle aste aventi ad oggetto beni immobili si ritiene conto del valore catastale moltiplicato per tre.

Il percorso per il contribuente che deve presentare la domanda

## Rimborsi a tempo per le somme in eccesso

DI SERGIO MAZZEI

**R**imborsi a tempo per la riscossione. In caso di versamenti a Equitalia che siano superiori di 50 euro rispetto a quanto dovuto, l'agente della riscossione provvede a restituirli al contribuente. Le modalità di restituzione, tuttavia, prevedono una comunicazione dell'ente ricevente e un'accettazione del soggetto che ha effettuato il pagamento. Il mancato esercizio, appunto dell'accettazione, entro tre mesi comporta la perdita del diritto al rimborso. Le somme così ottenute vengono rimesse in un apposito fondo dedicato ai cittadini meno abbienti. Stesso discorso anche per tutti gli importi versati in eccedenza ma che non superano i 50 euro. I termini di questa nuova procedura sono tutti contenuti nel dl n. 112/2008 all'articolo 83, commi da 21 a 22.

### Rimborsi delle eccedenze

L'intervento normativo di cui al comma 21 dell'articolo 83 inserito nel dl n. 112/2008 prevede che in caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze

inferiori a 50 euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello stato, a esclusione di una quota pari al 15%, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute.

### Richiesta di rimborso

Resta fermo il diritto di chiedere da parte del contribuente, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti all'ente creditore ovvero allo stato. In caso di richiesta direttamente allo stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale per essere rassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

### Il fondo speciale

Le somme eccedenti e non rimborsate in quanto non superiori ai 50 euro, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del decreto n. 112/2008, vengono riversate entro il 20 dicembre 2008 e affluiscono all'entrata del bilancio dello stato per la successiva assegnazione al fondo speciale per cittadini meno abbienti.

### Ruoli a rate: i vantaggi

Istanza unica	La devoluzione delle istanze di rateazione a Equitalia facilita il compito dei contribuenti che potranno rivolgersi a un unico soggetto anche per crediti a ruolo di natura diversa.
Abolizione delle garanzie	Grazie alla norma del dl n. 112/08 anche i soggetti veramente in difficoltà potranno richiedere e ottenere la dilazione dei ruoli.
Nuova scadenza delle rate	Sarà fissata sulla base della data di accettazione del programma di dilazione. Si eviteranno file e ingorghi agli sportelli delle concessionarie.
Rimborso delle eccedenze versate	Nelle ipotesi in cui il contribuente effettui versamenti in eccedenza Equitalia si attiverà direttamente per il rimborso delle stesse.

### Ruoli a rate: le criticità sul tappeto

Assenza di discrezionalità	In presenza dei requisiti Equitalia deve concedere la dilazione. Non vi è la possibilità di rifiutare in alcun caso la richiesta.
Complessità delle verifiche	Per le società di capitali la documentazione da allegare può richiedere controlli e verifiche.
Relazioni infrannuali	Se la società deposita relazioni economico-patrimoniali riferite a periodi infrantali Equitalia dovrà procedere alla rideterminazione su base annua dei valori.